PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 Dlgs 276/2003

1. Finalità

Favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei lavoratori disabili, attraverso la stipula di convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e loro consorzi da parte delle imprese soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99.
Si allargano così gli strumenti a disposizione dei servizi per il Collocamento Mirato e le modalità per favorire l'inserimento al lavoro di soggetti disabili mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, consentendo al contempo la copertura delle quote d'obbligo da parte delle aziende soggette agli obblighi della legge 68/99.

Tali convenzioni hanno dunque la finalità di agevolare e promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, consentendo di attuare progetti di inclusione (inizialmente non inferiore a 12 mesi), presso soggetti ospitanti la cui organizzazione appare più consona ad un proficuo inserimento di tale tipologia di utenza (cooperative sociali, imprese sociali, ecc.).

Le imprese conferenti, se soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99, possono infatti assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 276/300.

2. Motivazioni e ragioni giuridiche

La convenzione art. 14 prevede che l'azienda in obbligo di assunzione (Soggetto Conferente) affidi commesse di lavoro a Soggetti destinatari, ovvero Cooperative Sociali (di tipo A e B) e loro Consorzi (ex L. 381/1991)
I soggetti destinatari assumono "persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario", consentendo così la copertura parziale dei posti riservati e non ancora coperti dell'azienda conferente.

L'individuazione delle persone da assumere viene effettuata dai servizi del Collocamento Mirato.
Il soggetto conferente potrà utilizzare la convenzione art 14 per conferire una commessa di lavoro che potrà avere un valore economico anche superiore all'importo utile a coprire i costi dei lavoratori disabili computabili come precisato al paragrafo 5.3 della convenzione quadro. Tuttavia solamente i soggetti disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario potranno essere utilmente computati a copertura della suddetta quota.
Normativa di riferimento:

- DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
  (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 3).
- D.Lgs. 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
- D.Lgs 276/2003 – art. 14 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)
- L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali"
- L.R. 32/2002 art. 21 bis

- Regolamento Reg. 47/R/2003 artt. 160 e 161
- Approvazione della Convenzione quadro da parte di ARTI, Decreto 302 del 19/07/2019 e approvazione schema di convenzione di inserimento lavorativo - art. 14 DLgs 276/2003, Decreto n. 50 del 19/02/2020 in attuazione del Decreto 302/2019.

3. Soggetti coinvolti

- UFFICI COMPETENTI (Servizi territoriali di Collocamento Mirato)
- SOGGETTI CONFERENTI – Aziende soggette agli obblighi della legge 68/99
- SOGGETTI DESTINATARI - Cooperative Sociali (di tipo A e B) e loro Consorzi (ex L. 381/1991) in possesso di specifici requisiti
- PERSONE DISABILI che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

4. Metodologia

L'attivazione della convenzione art. 14 riguarda le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99.

Tali convenzioni sono ammesse a copertura della quota d'obbligo nei limiti del 30% della quota di riserva o, per l'assolvimento della quota d'obbligo di un lavoratore per aziende che occupano da 15 a 50 dipendenti, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione del disabile.

5. Descrizione del ciclo:

- Il datore di lavoro soggetto agli obblighi, effettua la richiesta di convenzione su apposito modello
- Prima di poter procedere con la stipula della convenzione art. 14, è tenuto a stipulare una convenzione ex art. 11 L. 68/99, con la quale si definiscono le modalità di assolvimento degli obblighi di assunzione delle persone disabili
- Il soggetto destinatario dovrà autocertificare il possesso di requisiti specifici
- L'individuazione della persona disabile da inserire con tale tipologia di convenzione è, di norma e previo consenso della stessa, effettuata dagli uffici competenti anche attraverso le procedure di preselezione o a seguito di specifiche segnalazioni condivise in sede di equipe multidisciplinari. La persona deve rientrare nei canoni di disabile con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario sentito il parere del Comitato tecnico sul progetto personalizzato di inserimento lavorativo.
  - La convenzione dovrà contenere:
    1. Elaborazione di un progetto individuale di inserimento lavorativo controfirmato dal soggetto conferente e dal soggetto destinatario
    2. La determinazione del valore della/e commessa/e (è consentito il conferimento di più commesse di lavoro) tra soggetto conferente e soggetto destinatario

- Alla stipula della convenzione seguirà l'assunzione della persona disabile, previo rilascio di nullaosta ex L. 68/99 da parte del servizio competente, ed il contestuale conferimento della commessa di lavoro.

Durata

La durata della convenzione non può essere inferiore 12 mesi.

L'eventuale rinnovo della convenzione può essere previsto per un periodo non inferiore a 24 mesi.

Termini di conclusione del procedimento
Il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 60 giorni dall'acquisizione della richiesta di convenzione correttamente compilata e firmata.

I 60 giorni si ritengono congrui dovendo, il servizio di Collocamento Mirato, procedere con l'individuazione tramite preselezione e/o consultazione con i servizi del soggetto disabile da inserire con questa modalità